

Realizzazione di un impianto per il compostaggio di biomasse e valutazione di impatto ambientale

T.A.R. Molise, Sez. I 14 febbraio 2025, n. 49 - Gaviano, pres.; Lalla, est. - Comuni di Agnone ed a. (avv. Marinelli) c. Regione Molise (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Realizzazione di un impianto per il compostaggio di biomasse - Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, notificato alla Regione Molise il 9 marzo 2022, i cinque Comuni in epigrafe sono insorti in giudizio per contestare i provvedimenti dell'Amministrazione regionale che di seguito si richiamano:

- la determinazione dirigenziale n. 4765 del 22 settembre 2017, con la quale veniva formalmente escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'intervento proposto dalla società Energia Verde s.r.l., avente ad oggetto la "Realizzazione di un impianto per il compostaggio di biomasse selezionate, in località "Sprondasino" del Comune di Civitanova del Sannio(IS)";
- la determinazione dirigenziale n. 3933 del 2 agosto 2018, con la quale, in relazione alla realizzazione e gestione dell'intervento di cui al punto precedente, veniva rilasciata l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la determinazione dirigenziale n. 6591 del 30 novembre 2020, con la quale veniva approvato l'aggiornamento dell'autorizzazione unica di cui al punto precedente, con la presa d'atto di una variante definita "non sostanziale";
- la determinazione dirigenziale n. 9 del 4 gennaio 2022, con la quale veniva nuovamente aggiornata l'autorizzazione unica suddetta, con una nuova presa d'atto di una diversa variante, anch'essa definita come "non sostanziale".

In particolare, quest'ultima variante aveva comportato lo scarico nel fiume Verrino, tramite la condotta di scarico generale (di raccolta anche di acque pluviali e di seconda pioggia), dell'effluente depurato delle acque di lavorazione dei rifiuti, effluente che nella configurazione precedente veniva, invece, veicolato in una vasca interrata e ivi stoccato, per essere periodicamente prelevato e trasportato mediante autocisterne ad altri siti produttivi del gruppo societario.

2. L'impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati:

I- «*VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PROPORZIONALITA', LEGITTIMO AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 9 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, 7, 8 E SS. L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO Z, LETT. B) DELL'ALLEGATO IV AL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 52/2015 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SS.MM.II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN MATERIA DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRALI PER IL TRATTAMENTO RIFIUTI. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTI ERRONEI. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE GIURIDICA E TRAVISAMENTO DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DEL RESO PROVVEDIMENTO IN FORZA DEL QUALE IL PROGETTO DELLA ENERGIA VERDE S.R.L. NON E' STATO SOTTOPOSTO A VIA. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. ILLOGICITA'. CONTRADDITTORIETA'. SVIAMENTO DAL FINE. PERPLESSITA'*»;

II- «*VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PROPORZIONALITA', LEGITTIMO AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 9 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, 7, 8 E SS. L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 208, COMMA TERZO, D.LGS N. 152/2006. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14-BIS E SS. L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. ILLEGITTIMITA' DERIVATA*»;

III- «*VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PROPORZIONALITA', LEGITTIMO AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 9 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, 7, 8 E SS. L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN*



AMBITO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. ILLOGICITA'. SVIAMENTO DAL FINE. PERPLESSITA'».

In estrema sintesi, con il ricorso i suddetti Comuni si sono doluti:

- della mancata sottoposizione a VIA del progetto d'impianto della controinteressata (motivo I);
- del loro mancato coinvolgimento nella Conferenza di Servizi convocata ex art. 208, comma 3, del T.U.A., (motivo II);
- dell'illegittimità della variante con la quale era stato autorizzato lo scarico del cd. effluente depurato direttamente nel fiume Verrino (motivo III).

Inoltre, le determinazioni amministrative gravate non avrebbero tenuto adeguato conto dell'impatto che l'intervento in esame (comportante la realizzazione di una centrale di compostaggio) avrebbe avuto sul fiume stesso, appartenente alla "Rete Natura 2000" e "Sito di Interesse Comunitario – SIC" identificato con la sigla "SIC IT7222127 -Fiume Trigno (confluenza Verrino -Castellelce)".

3. In resistenza al ricorso si sono costituiti:

- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per la Regione Molise e per il Ministero della Cultura, la quale ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per la tardività della sua proposizione rispetto a tutti i provvedimenti antecedenti alla determinazione n. 9 del 4 gennaio 2022, e per il resto l'infondatezza nel merito dell'impugnativa;
- la controinteressata società Energia Verde s.r.l., la quale ha a sua volta eccepito la tardività del gravame "*quantomeno per quanto attiene alle determinazioni dirigenziali del 2017, 2018 e 2020*" (cfr. pag. 10 della memoria del 15 aprile 2022), l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei Comuni ricorrenti e, comunque, la sua infondatezza nel merito;
- il Comune di Civitanova del Sannio, il quale, costituitosi con memoria di mera forma, ha depositato una serie di documenti.

4. Alla camera di consiglio del 20 aprile 2022 l'affare cautelare è stato abbinato al merito su richiesta della difesa dei Comuni ricorrenti.

Nel corso del giudizio le parti costituite hanno depositato ulteriori memorie e documenti.

In particolare, la difesa dei Comuni ricorrenti ha replicato alle eccezioni in rito sollevate dalle controparti.

All'udienza pubblica del 9 ottobre 2024, uditi i difensori presenti riportarsi ai rispettivi scritti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.

5. *In limine litis*, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserito difetto di legittimazione attiva dei Comuni ricorrenti.

5.1. Invero, secondo la più condivisibile giurisprudenza, va ammessa la legittimazione dei Comuni limitrofi a quello nel quale è stata progettata la realizzazione di un impianto di compostaggio ad impugnare gli atti della relativa procedura avviata ex art. 208 T.U.A. (cfr. T.A.R. Campania, Sez. V, del 15 settembre 2023, n. 5117).

Più ampiamente, va difatti richiamato il pacifico orientamento secondo cui costituisce elemento rilevante di collegamento, ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva di un Ente locale ad impugnare gli atti di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di tal fatta, la circostanza che un simile intervento ricada proprio nel suo territorio, ovvero in quello di un Comune vicinore, rilevando comunque l'interesse dell'Ente territoriale - quale ente esponenziale della comunità locale, direttamente esposta ai potenziali effetti negativi rivenienti dall'attivazione dell'impianto - al legittimo esercizio del potere di localizzazione, in ragione del pregiudizio all'assetto urbanistico e ambientale che deriva dalla violazione delle relative prescrizioni poste ai vari livelli di pianificazione (*ex plurimis*, T.A.R. Campania, Sez. V, del 17 marzo 2021, n. 1790; id. del 15 dicembre 2021, n. 8015). Del resto, sarebbe irragionevole riconoscere la titolarità di un interesse collettivo all'impugnativa, in casi simili, ad associazioni ambientaliste *ex lege* n. 349/1986, il cui collegamento con il territorio interessato dall'impianto è talora costituito soltanto dal loro fine statutario, e negare invece la legittimazione degli enti istituzionalmente esponenziali della comunità di riferimento (cfr. T.A.R. Campania, Sez. V, del 15 settembre 2023, n. 5117; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, del 16 novembre 2011, n. 1568).

5.2. I Comuni ricorrenti risultano inoltre muniti anche dell'indispensabile interesse all'impugnativa, a causa del rischio della possibile compromissione delle matrici ambientali e paesaggistiche presenti non solo nel territorio del Comune di Civitanova del Sannio, ma anche in quello delle popolazioni dei comuni limitrofi, con riferimento all'intero ambiente circostante il sito dell'impianto.

Sul punto specifico, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: *«la nozione di soggetto interessato [...] va ricostruita sulla base del parametro prognostico della potenziale dannosità della realizzazione dell'intervento. A sostegno dell'assunto pone la considerazione, coerente con il principio comunitario di precauzione volto ad una tutela dei valori ambientali di tipo preventivo e cautelativo, che la ratio dell'apporto dei soggetti interessati è proprio incentrata sulla necessità di consentire agli stessi, sulla scorta degli strumenti prima delineati, di effettuare le valutazioni e formulare le proposte volte ad azzerare o limitare la potenzialità dannose sottese all'intervento oggetto della procedura. In ultima analisi, il concetto di impatto ambientale, costituendo un prius abilitante il soggetto interessato a partecipare alla procedura, va decifrato in base ad un parametro prognostico di potenzialità dannosa»* (in termini, Cons. Stato, Sez. V, del 22 maggio 2024, n. 10356; cfr. *ex aliis*, T.A.R. Lazio, Sez. V, 30 giugno 2023, n. 10954; Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2011, n. 1445).

5.3. Ne consegue che ai Comuni in epigrafe devono senz'altro essere riconosciuti tanto la legittimazione quanto l'interesse al ricorso.

6. Sempre *in limine litis*, il Collegio deve però rilevare la parziale irricevibilità del ricorso, in adesione all'eccezione in tal senso sollevata dalla difesa erariale e da quella della società controinteressata.

Come sta per osservarsi, infatti, il ricorso, notificato il 9 marzo 2022, risulta in larga parte irrimediabilmente tardivo, potendo essere giudicato tempestivo solo per la parte in cui ha contestato la determinazione direttoriale n. 9 del 4 gennaio 2022.

6.1. Gli enti ricorrenti assumono di essere venuti a conoscenza della complessiva procedura regionale solo il 4 gennaio 2022, ossia in seguito alla pubblicazione all'albo pretorio *on line* della Regione Molise della determinazione n. 9/2022 (quella di approvazione di una seconda variante), da ultimo adottata dall'Amministrazione. Soltanto in siffatta data i Comuni limitrofi all'impianto sarebbero venuti a conoscenza anche delle precedenti determinazioni regionali n. 4765 del 22 settembre 2017 (di non assoggettabilità a VIA), n. 3933 del 2 agosto 2018 (di autorizzazione unica *ex art.* 208 del T.U.A.), e n. 6591 del 30 novembre 2020 (di approvazione di una prima variante all'autorizzazione).

L'assunto dei ricorrenti non risulta però convincente.

La normativa di settore non richiede, infatti, una comunicazione individuale ai Comuni limitrofi ai siti interessati dai provvedimenti del tipo di quelli qui impugnati, prevedendo, al contrario, delle forme di pubblicazione, tra le quali quella sull'albo pretorio *on line* dell'Amministrazione: e quando una disposizione di legge attribuisca valore ufficiale a tale forma, la pubblicazione può fondare una presunzione legale di conoscenza, e giustificare per questa via l'inizio del decorrere del termine per la proposizione del ricorso pur in difetto di una comunicazione individuale del provvedimento che si tratterebbe di contestare.

L'art. 41, comma 2, cod.proc.amm., prevede che *“Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, ... entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”* (cfr. art. 41, comma 2, cod.proc.amm.).

6.2. Procedendo con ordine, in applicazione dei dianzi illustrati principi, da questi consegue quindi innanzitutto l'irricevibilità del ricorso nella parte in cui ha contestato la determinazione n. 4765 risalente al 22 settembre 2017: difatti l'impugnazione di tale provvedimento andava proposta entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza dei quindi giorni di pubblicazione all'apposito albo pretorio *on line* della Regione Molise.

In materia, infatti, il D.Lgs. n. 152 del 2006, all'art. 19 (rubricato *“Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”*), nella versione *ratione temporis* applicabile al provvedimento risalente al settembre 2017, disponeva che:

- *“Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente”* (cfr. art. 19, comma 11, T.U.A. vigente *ratione temporis*);

- *“Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito web”* (cfr. art. 19, comma 13, cit.).

E la difesa erariale, pur in difetto di contestazioni sul punto, ha comunque comprovato che simili formalità nel caso di specie fossero state rispettate (cfr. all. n. 14 della produzione della Regione Molise del 18 luglio 2024).

Sicché, a seguito di tale pubblicazione, alla data di proposizione del presente ricorso i termini per l'impugnazione della determinazione n. 4765 del 2017 risultavano ormai da tempo spirati: donde l'irricevibilità *in parte qua* del gravame.

6.3. Del pari tardivo si presenta il ricorso nella parte in cui ha preso di mira il provvedimento di autorizzazione unica *ex art.* 208 del T.U.A., rilasciato per l'intervento di cui si tratta con la determinazione direttoriale n. 3933 del 2 agosto 2018.

Anche in questo caso l'Amministrazione regionale risulta aver dato pubblicità al provvedimento già a tempo debito mediante pubblicazione all'albo pretorio *on line* per 15 giorni successivi, al tempo dell'adozione dell'atto (cfr. all. n. 1 della produzione della difesa della controinteressata del 15 aprile 2022, nonché all. n. 15 della produzione della Regione del 18 luglio 2024).

E la normativa di settore, lungi, anche qui, dall'imporre la comunicazione individuale del provvedimento nei confronti dei Comuni limitrofi al sito nel quale sarebbe ricaduto l'intervento, garantiva la conoscibilità del progetto proprio attraverso le riferite modalità di pubblicazione.

6.3.1. In primo luogo infatti, già sul piano generale, l'art. 208 del T.U.A., nella versione vigente *ratione temporis*, imponeva specifiche forme di pubblicazione, prevedendo, al suo comma 17-bis, che *“L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: a) ragione sociale; b) sede legale dell'impresa autorizzata; c) sede dell'impianto autorizzato; d) attività di gestione autorizzata; e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione; f) quantità autorizzate; g) scadenza dell'autorizzazione”* (cfr. art. 208 del T.U.A.).

E nel caso di specie l'assolvimento di simili formalità è rimasto incontestato.

6.3.2. Inoltre, e più in particolare, specifici oneri pubblicitari gravavano sul provvedimento in questione ai sensi dell'art. 208, comma 7 del T.U.A., che, nella versione vigente *ratione temporis*, disponeva che *“Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione”*.

Trattandosi nella specie di un intervento su aree vincolate, la determinazione in contestazione era subordinata al previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e come tale sottoposta perfino allo specifico regime di pubblicità previsto dall'art. 146, comma 13, del D.lgs n. 42/2004, che, nella versione vigente *ratione temporis*, prevedeva che *“presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto”*. Nel caso di specie anche l'assolvimento di simili formalità è rimasto incontestato.

6.3.3. Ebbene, nelle dianzi richiamate previsioni legislative si rinviene una base normativa adeguata al fine di attribuire valore ufficiale alla pubblicazione dell'atto, in guisa tale da poter fondare una presunzione legale di conoscenza della sua esistenza, e giustificare quindi, per questa via, l'inizio del decorrere del termine per la proposizione del ricorso.

6.3.4. Né vale a giustificare la tardiva proposizione del gravame la circostanza che i Comuni di cui si tratta non sarebbero stati coinvolti nell'apposita Conferenza di Servizi attivata ai sensi dell'art. 208, comma 3, del T.U.A..

E' rimasto incontestato che alla Conferenza abbiano partecipato *“i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti”* (cfr. art. 208, comma 3, del T.U.A.).

Sicché la mancata partecipazione alla Conferenza dei Comuni diversi da quello *“sul cui territorio è realizzato l'impianto”* non varrebbe comunque, per le ragioni fin qui esposte, a giustificare la tardiva proposizione del ricorso. Questo anche tenuto conto del fatto che la detta Conferenza di Servizi risulta essere stata convocata, nel caso concreto, proprio dall'Associazione dei Comuni del comprensorio Trigno-Sinello, costituita e composta, fra gli altri, anche dai Comuni ricorrenti, rivelandosi, pertanto, anche inverosimile che gli stessi siano rimasti ignari delle determinazioni assunte in quella sede.

6.3.5. Ne consegue l'irricevibilità del ricorso anche *in parte qua*.

6.4. Le argomentazioni appena esposte conducono alla conclusione dell'irricevibilità del ricorso anche nella parte in cui questo ha contestato la determinazione direttoriale n. 6591 del 30 novembre 2020, provvedimento di mera approvazione di una variante di natura non sostanziale dell'autorizzazione unica, e quindi di modesto impatto -almeno astrattamente- sull'economia complessiva del progetto, e come tale non soggetto a comunicazione individuale nei confronti dei Comuni limitrofi.

Una volta chiarito, infatti, che la comunicazione individuale non è richiesta per i più rilevanti provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 19 e 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006, tanto più la medesima soluzione si impone nel caso di loro varianti non sostanziali, che sono addirittura escluse dalla portata dell'art. 208, comma 19, del citato T.U.A. (vigente *ratione temporis*), secondo il quale *“Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata”*.

Deve, pertanto, considerarsi anche in questo caso sufficiente, ai fini dell'avvio della decorrenza del termine di impugnazione, l'avvenuta pubblicazione della determina concernente la variante sull'albo pretorio *on line* dell'Amministrazione, nella specie correttamente realizzata per i quindici giorni successivi alla data di adozione del provvedimento (cfr. all. n. 2 della produzione della difesa della società controinteressata del 15 aprile 2022; e all. n. 16 della produzione della Regione Molise del 18 luglio 2024).

Ne consegue che anche rispetto alla determinazione n. 6591 del 30 novembre 2020 il ricorso risulta irricevibile.

6.5. Pertanto, al Collegio non resta che prendere atto dell'irricevibilità del ricorso nella parte in cui ha tardivamente contestato le determinazioni direttoriali della Regione Molise nn. 4764/2017, 3933/2018 e 6591/2020.

7. Come sopra anticipato, il ricorso, notificato il 9 marzo 2022, risulta invece ricevibile nella parte in cui avversa la determinazione direttoriale n. 9 del 4 gennaio 2022, essendo rimasto incontestato che tale provvedimento sia stato oggetto di pubblicazione sull'albo pretorio *on line* della Regione per quindici giorni, alla scadenza dei quali soltanto ha pertanto potuto avviarsi il corso del termine per la relativa impugnazione.

8. L'articolazione ricorsuale che resta da esaminare investe la legittimità del provvedimento di approvazione della variante all'autorizzazione unica concernente la modifica delle sorti del cd. *“effluente depurato”* delle acque di lavorazione dei rifiuti: liquido che, in base al precedente progetto, veniva trasportato a bordo di autocisterne in altri siti della società, per essere riutilizzato nella catena produttiva, mentre, a seguito della variante, sarebbe stato ben più semplicemente *“avviato ... allo scarico nel fiume Verrino”* (cfr. la gravata determinazione n. 9 del 4 gennaio 2022).

9. Al riguardo va previamente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei suoi motivi sollevata dalla società controinteressata.

9.1. Il Collegio ritiene utile, in proposito, precisare quanto segue.

Le doglianze mosse dal ricorso nei confronti della variante approvata con la determinazione n. 9/2022 sono prevalentemente collocate nell'ambito del terzo motivo di gravame (in particolare, nelle pagine da 16 a 18), dove, in particolare, risaltano le seguenti censure:

- *“Da ultimo, pertanto, è stato autorizzato lo scarico delle acque in lavorazione dei rifiuti direttamente nel Fiume Verrino sottoposto a tutela, in palese contrasto con il progetto iniziale”* (cfr. il ricorso a pag. 17);

- *“si ritiene che la P.A. procedente stia agendo in maniera non adeguata, violando la normativa di settore”* (cfr. il ricorso a pag. 17).

E queste censure vanno necessariamente poste in relazione con il contenuto complessivo del ricorso, al quale le doglianze di cui si tratta hanno univocamente inteso rinviare per l'individuazione della disciplina di cui si è lamentata la violazione: in questa prospettiva, il ricorso individua inequivocabilmente la disciplina applicabile nell'art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 (cfr. la pag. 9 dell'atto di gravame).

Ciò posto, nel valutare la specificità delle censure in rilievo il Collegio non può prescindere dalla presupposta parte del ricorso nella quale è stato osservato, in punto di fatto, *“come il Fiume Verrino è presente all'interno dei siti della Natura 2000 e, come tale, ... ogni intervento che lo include come sito di localizzazione deve necessariamente essere sottoposto a VIA”*; e, inoltre, *“che la centrale di trattamento rifiuti verrebbe tra l'altro ad essere edificata in un Sito di Interesse Comunitario (SIC), ovvero nello specifico quello indicato con la sigla SIC IT7222127- Fiume Trigno (confluenza Verrino – Castellelce)”* (cfr. il ricorso a pag. 11).

Tenendosi allora conto del complessivo testo del ricorso, risulta sufficientemente specifica la contestazione da parte dei ricorrenti della gravata determinazione n. 9 del 2022, criticata, in particolare, per un *“DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA”* (cfr. una parte della rubrica del terzo motivo di ricorso), per non aver adeguatamente valutato gli impatti che l'intervento, a seguito della variante, avrebbe avuto sul fiume Verrino, appartenente alla Rete Natura 2000 (come rilevato a pag. 11 del ricorso) e *“Sito di Interesse Comunitario (SIC) del fiume Trigno, alla confluenza del fiume Verrino-Castellelce”* (cfr. il ricorso alle pagine da 5 a 8): impatti tali da non potersi escludere l'assoggettabilità del nuovo provvedimento a VIA ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006.

In questa prospettiva, una contestazione indubbiamente rinvenibile nell'ambito del motivo di ricorso appuntato contro la determinazione direttoriale n. 9/2022 è dunque quella che si impernia sul *deficit* motivazionale/istruttorio del provvedimento, per non avere l'Amministrazione adeguatamente valutato la particolare localizzazione dell'intervento, e, quindi, anche la possibilità che la variante da ultimo richiesta alla Regione Molise dovesse essere sottoposta a VIA in base all'art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006.

Nei richiamati limiti il motivo risulta sufficientemente specifico e determinato, con la conseguenza che l'eccezione della difesa erariale va disattesa.

10. Così delimitato il motivo di ricorso che residua, lo stesso, oltre che ammissibile, è negli stessi limiti anche fondato.

Questo in quanto la determinazione direttoriale della Regione Molise n. 9/2022, basata su una carente attività istruttoria e su una motivazione insufficiente, non ha adeguatamente valutato l'esatta localizzazione dell'impianto. E, in particolare, la circostanza che, venendo in rilievo un'autorizzazione allo sversamento del cd. effluente depurato nelle acque del fiume Verrino, l'appartenenza del medesimo alla Rete Natura 2000 non solo avrebbe richiesto una particolare attenzione agli uffici amministrativi, ma avrebbe imposto la sottoposizione della relativa variante a VIA ove fosse emerso, da una più approfondita indagine, che l'intervento in variante poteva essere considerato almeno in parte ricadente sul fiume stesso.

Assume rilevanza, a tale proposito, l'art. 6, comma 7, lett. b), del T.U.A., che già nella versione vigente *ratione temporis* disponeva che *“La VIA è effettuata per: ... i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000”* (cfr. il vigente art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006).

Una più approfondita istruttoria sarebbe stata nella vicenda doverosa, per la ragione di fondo che l'originaria scelta amministrativa di non assoggettare l'intervento a VIA era dipesa soprattutto dalle deduzioni tecniche rese dall'A.R.P.A. Molise, che nell'occasione aveva valorizzato la circostanza che i liquidi provenienti dal depuratore dell'impianto non sarebbero stati scaricati nel fiume.

Sotto questo specifico profilo, la variante che da ultimo ha autorizzato lo scarico dell'effluente depurato nel fiume Verrino ha fatto venir perciò meno uno dei principali presupposti sulla cui base l'A.R.P.A. Molise aveva reso il proprio parere nel senso della non assoggettabilità a VIA dell'intervento.

11. Il punto, per la sua importanza, merita però di essere trattato in modo più approfondito.

È utile un richiamo ai documenti istruttori posti a base delle originarie determinazioni amministrative relative alla non assoggettabilità a VIA dell'intervento, e alla sua stessa autorizzazione.

11.1. Innanzi tutto va richiamata la relazione tecnica intitolata *“STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA”*, presentata dalla società Energia Verde all'Amministrazione al fine di dimostrare che l'intervento non era da sottoporre a VIA.

La relazione aveva a più riprese sottolineato che gli interventi erano *“localizzati in zone esterne rispetto alle aree naturali protette analizzate”* (cfr. pag. 38 dell'allegato *“Relazione della Energia Verde s.r.l. di incidenza ambientale”* alla

produzione della controinteressata del 15 aprile 2022; in senso conforme cfr. il citato allegato anche alle pagine 2, 3, 8, 19, 46).

Nel richiamato documento, inoltre, si evidenziava che:

- “*gli habitat presenti nel SIC non verranno interessati dall'intervento o se interessati marginalmente subiranno delle alterazioni irrilevanti in quanto le stesse non determineranno disfunzioni rilevabili o modifiche fisiche rilevanti*” (cfr. pag. 48 del citato allegato);

- il “*Sito/habitat di rilevanza faunistica*”, consistente nei “*Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)*”, sarebbe stato “*non interessata da alcuni interventi*” (cfr. la “*Figura 5: Siti/habitat interessati dagli interventi*” a pag. 50 dell'allegato citato);

- sarebbe stato “*nullo*” l'impatto sul popolamento faunistico presente nel sito/habitat di rilevanza faunistica “*Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)*”, e questo sia con riguardo alla “*Alterazione fisica*”, sia con riguardo al “*Disturbo alla fauna*” tanto “*in fase di esecuzione delle opere*” che “*in fase di esercizio*” (cfr. la “*Figura 6: Valutazione dell'impatto del progetto sul popolamento animale*” a pag. 50 dell'allegato citato);

- “*A seguito dell'esecuzione dei lavori (post operam) la matrice riporta un solo valore negativo: - atmosfera: dovuto all'emissione dei fumi di combustione opportunamente trattati*” (cfr. il citato allegato a pag. 51).

11.2. In secondo luogo, nell'economia della presente decisione vanno ricordati i contenuti della relazione tecnica dell'A.R.P.A. Molise, sulla cui base l'Agenzia si era determinata a rilasciare il parere di sua competenza nel senso della non assoggettabilità a VIA dell'intervento, da ritenere ricadente al di fuori del sito di rilevanza naturalistica soprattutto per la destinazione del cd. effluente depurato verso siti esterni, da raggiungersi mediante autocisterne (cfr. il documento denominato “*Relazione tecnica per verifica di assoggettabilità a V.I.A. dell'A.R.P.A.M.*”, allegato alla produzione della controinteressata del 15 aprile 2022).

Nella citata relazione istruttoria, trasmessa alla Regione Molise in data 20 settembre 2017, l'A.R.P.A. Molise aveva più precisamente documentato:

- nella sezione dedicata alla “*Produzione percolati e reflui*”, che nella vasca VA5 sarebbero stati recapitati contributi appartenenti alle tipologie “*Percolati da materiali in stoccaggio o processo*”, “*Lavaggio pavimentazioni*”, “*Lavaggio mezzi*”, “*Spurgo scrubber*”, “*Acque madri fanghi depuratore*” e “*Reflui domestici*” (cfr. pag. 22 e la tabella a pag. 23 dell'allegato citato);

- nella sezione intitolata “*Impianto trattamento reflui*”, che “*ci sono dunque tre contributi che afferiscono al depuratore, cioè i percolati generici accumulati nella vasca VA5, il surplus di percolati aerobici che giunge pure a VA5 e le acque di prima pioggia provenienti dalla casca VA1*”, con la conseguenza che, “*In definitiva, alla vasca di accumulo dedicata giungeranno i seguenti contributi in termini di volumi annui: “Depuratore”; “Seconda pioggia da rete piazzali”; “Rete pluviali” e “Acque di ruscellamento da VA14”*” (cfr. pag. 24 dell'allegato citato);

- nella sezione intitolata “*Gestione idriche (riutilizzo)*”, che “*Le emissioni liquide originate durante l'esercizio dell'impianto in esame sono rappresentate dai percolati dei rifiuti stoccati e/o in lavorazione, delle acque di lavaggio delle pavimentazioni interne ai capannoni e di quelle dei mezzi, dalle acque di processo, oltre che dalle acque meteoriche, ricadenti sulla viabilità interna e piazzali, sulle altre superfici e sui tetti. La Ditta ha previsto che gli effluenti depurati derivanti dall'impianto di trattamento acque vengano avviati, mediante nuovo collettore, ad una vasca di accumulo dedicata, in attesa di essere avviati agli altri insediamenti produttivi appartenenti al Gruppo Vacca, localizzati in un intorno ragionevole rispetto all'ubicazione, dell'opera in progetto, al fine di contenere sia le emissioni generate dai flussi veicolari che, ovviamente, anche i costi di trasporto*” (cfr. pag. 25 del citato allegato);

- nella tabella rubricata “*Volumi annui prodotti e recapito finale*”, che sarebbero stati avviati allo “*Scarico nel Fiume Verrino*” i soli contributi consistenti in “*Seconda pioggia da rete piazzali*”, “*Rete pluviali*”, “*Acque di ruscellamento da VA14*” e “*Acque di ruscellamento percorso I*”, laddove, come già detto, i liquidi provenienti dal “*Depuratore*” (*id est*, il cd. effluente depurato) sarebbero stati destinati al “*Riutilizzo in altri cicli lavorativi*” (cfr. la tabella riportata a pag. 26 del citato allegato).

11.3. È sulla base di tali documenti istruttori che la Regione Molise ha dunque escluso l'assoggettabilità a VIA dell'intervento di cui all'originario progetto con la determinazione n. 4765 del 2017, emessa, quindi, con puntuale attenzione al dato che, per come progettato, “*Il sito di intervento è contiguo al SIC IT7222127-Fiume Trigno (Confluenza Verrino-Castellelce)*” (cfr. la citata determinazione direttoriale n. 4765/2017).

12. Con la qui gravata deliberazione direttoriale n. 9 del 4 gennaio 2022, tuttavia, la Regione ha da ultimo provveduto ad “*autorizzare lo scarico del refluo trattato nell'impianto per il compostaggio di biomasse selezionate in Località Sprondasino del Comune di Civitanova del Sannio (IS) nel fiume Verrino*”, nonché ad approvare i documenti “*Elaborato A - Relazione sul funzionamento del depuratore*” ed “*Elaborato n. 60 - Layout impianto di depurazione e scarico al fiume Verrino - Pianta, sezioni e schemi*”, allegati alla nuova istanza presentata dalla Energia Verde s.r.l. (cfr. il provvedimento impugnato).

12.1. La suddetta variante è stata approvata su specifica istanza della società interessata, presentata con la nota n. prot. VAL/684/2021 del 7 aprile 2021 avente ad oggetto “*Autorizzazione Unica alla realizzazione e alla gestione di un impianto per il compostaggio di biomasse selezionate in località “Sprondasino” del Comune di Civitanova del Sannio (IS) – D.Lgs.*

3 aprile 2006 n. 152, art. 208 – Determinazione Dirigenziale n. 3933 del 02/08/2018. Variazione non sostanziale relativa alle sole strutture del comparto maturazione e raffinazione compost” (cfr. il documento denominato “Istanza per seconda variazione non sostanziale al progetto”, allegato alla produzione della controinteressata del 15 aprile 2022).

Ebbene, con l’Elaborato A della predetta istanza, denominato “RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE”, la società interessata aveva esposto all’Amministrazione quanto segue:

- «Nel provvedimento di autorizzazione unica alla costruzione e gestione dell’impianto di compostaggio di biomasse selezionate, di cui alla Determinazione Dirigenziale del Servizio Tutela Ambientale n. 6591 del 30/11/2020 (che aggiorna la Determinazione n. 3933 del 02/08/2018), è previsto che i reflui dell’attività produttiva, dopo essere stati assoggettati a trattamento depurativo, siano stoccati in una vasca annessa all’impianto di depurazione per potere essere avviati, tramite autocisterne, al riutilizzo presso stabilimenti facenti parte dello stesso gruppo industriale cui appartiene ENERGIA VERDE. In un’ottica di ricerca di una migliore sostenibilità dell’iniziativa nel suo complesso, si è giunti alla conclusione che l’impatto ambientale generato dal traffico degli automezzi destinati al trasporto dell’acqua da riutilizzare, sia da ritenersi superiore a quello derivante dallo scarico degli effluenti depurati nel Fiume Verrino, scarico che andrebbe a sommarsi a quello già previsto per le acque meteoriche di seconda pioggia e per quelle ricadenti sulle coperture dell’insediamento. Peraltro, la soluzione di scaricare gli effluenti depurati nel Fiume Verrino garantirebbe la possibilità di una più puntuale verifica delle caratteristiche di detti reflui da parte degli organi di controllo (ARPA in primis), anche alla luce della conoscenza dello stato di qualità delle acque del fiume ante operam, acquisita con l’attività di monitoraggio compiuta tra il 2018 e il 2019, i cui risultati sono riportati nella relazione a firma del Dott. Domenico Lucarelli, che si produce in allegato. Per queste ragioni, ENERGIA VERDE ritiene opportuno proporre una modifica a livello progettuale e gestionale relativa alla parte terminale del layout dell’impianto di depurazione per potere permettere di indirizzare gli effluenti depurati allo scarico nel Fiume Verrino, in alternativa alla soluzione con stoccaggio e successivo riutilizzo, attualmente previsti nel provvedimento di autorizzazione. Questa modifica, a parere del proponente, può configurarsi come variazione non sostanziale dell’assetto approvato, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia ambientale e quindi soggetta a sola comunicazione alle Autorità competenti. La presente relazione è redatta allo scopo di descrivere tale variazione e, per una migliore lettura ed una contestualizzazione della stessa, si è preferito riportare per intero anche le parti relative all’organizzazione delle linee fognarie dell’insediamento ed al dimensionamento e descrizione dell’impianto di depurazione così come presenti nei testi progettuali di cui ai provvedimenti approvati. Giova sottolineare che nulla cambia nell’organizzazione e layout delle reti fognarie, né tantomeno nel dimensionamento e funzionamento del ciclo depurativo» (cfr. pag. 5 del citato allegato);

- «Nella configurazione approvata, il refluo in uscita da VA10 che aveva concluso il suo ciclo di depurazione, per gravità, veniva veicolato ad una vasca interrata VA16 della volumetria di oltre 155 mc e qui stoccato per poi essere periodicamente prelevato e trasportato mediante autocisterne ad altri siti produttivi del gruppo, dove essere riutilizzato. In questa variante, invece, l’effluente depurato viene avviato allo scarico, mediante passaggio nel pozzettone VA15 e da qui, tramite la condotta di scarico generale, che raccoglie anche i contributi di acque dei pluviali e acque di seconda pioggia, allo scarico nel Fiume Verrino. La vasca VA16 può essere sfruttata invece come accumulo di emergenza in caso di anomalia di funzionamento del depuratore» (cfr. pag. 29 del citato allegato);

- «Il collettore di scarico esce quindi dallo stabilimento e prosegue lungo la strada pubblica che porta verso il fiume Verrino dove, dopo circa 190 metri, avviene lo scarico nel fiume stesso, denominato SC1, poco a valle della traversa esistente. Immediatamente prima del punto di scarico è posto un pozzetto di campionamento come previsto dalla normativa vigente. In realtà, le acque di seconda pioggia sono dotate di proprio pozzetto di campionamento parziale prima dell’immissione in VA15, mentre il campionamento degli effluenti depurati può avvenire direttamente all’uscita dal depuratore. Riguardo alla quota dello scarico SC1 nel Fiume Verrino, per la determinazione della stessa è stato interpellato l’ufficio tecnico dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, competente in materia, che ha fornito come quota di scarico di sicurezza (relativa ad un tempo di ritorno di 200 anni), quella corrispondente al livello altimetrico 331,12; pertanto, il tubo di scarico sarà posizionato con la quota di fondo pari a 331,12 m.s.m.» (cfr. pag. 29 del citato allegato).

Ancor più chiaramente, l’ulteriore allegato alla predetta richiesta di variante, denominato “Elaborato n.60 – LAYOUT IMPIANTO DI DEPURAZIONE E SCARICO AL FIUME VERRINO – Piante, sezioni e schemi”, presentava l’illustrazione grafica del progetto relativo alle specifiche opere di “SCARICO NEL FIUME VERRINO”, contenente, tra le altre cose, la previsione di un manufatto denominato “traversa fluviale”, completamente localizzato nel fiume citato (cfr. pag. 33 del citato allegato).

12.2. In questo contesto, sulla variazione progettuale in commento l’A.R.P.A. Molise ha espresso un parere positivo, tuttavia limitandosi, sul punto, a recepire le deduzioni della ditta secondo cui lo scarico nel fiume Verrino avrebbe generato un impatto minore rispetto a quello che sarebbe stato prodotto dal traffico delle autocisterne destinate al trasferimento dell’effluente depurato negli altri siti industriali di proprietà dell’azienda.

L’A.R.P.A. Molise, più in dettaglio, senza in alcun modo approfondire l’entità dell’impatto che sarebbe stato prodotto dallo scarico dei liquidi nel fiume Verrino, si è limitata a osservare quanto segue: «Le variazioni proposte dalla Ditta riguardano sostanzialmente lo smaltimento finale delle acque derivanti dall’impianto di trattamento dei reflui per le quali

nel provvedimento di autorizzazione era stato previsto il riutilizzo ... nelle aziende del Gruppo Vacca dislocate in diverse località della provincia di Isernia. Con l'istanza di modifica non sostanziale l'Azienda richiede di poter procedere all'immissione del refluo trattato nel prospiciente fiume Verrino avendo valutato, tra l'altro, che "l'impatto ambientale generato dal traffico degli automezzi destinati al trasporto dell'acqua da riutilizzare, sia da ritenersi superiore a quello derivante dallo scarico degli effluenti depurati nel fiume Verrino". Questa Agenzia, condividendo le valutazioni riportate dalla ditta "Energia Verde" e premesso che le acque derivanti dall'impianto di depurazione saranno da classificare come "acque reflue industriali" ... ritiene di poter esprimere parere favorevole alle modifiche progettuali proposte con le seguenti prescrizioni» (cfr. documento denominato "Parere favorevole dell'A.R.P.A.M. in merito alla seconda variazione non sostanziale" allegato alla produzione della società controinteressata del 15 aprile 2022).

12.3. Ed è stato all'esito della dianzi richiamata attività istruttoria che la Regione Molise, con la determinazione dirigenziale n. 9/2022, ha autorizzato una simile variante, sulla base delle seguenti considerazioni:

- «Precisato che nella configurazione approvata con determinazione dirigenziale n. 6591/2020 il refluo in uscita dalla vasca VA10, che aveva concluso il suo ciclo di depurazione, per gravità, veniva veicolato ad una vasca interrata VA16 della volumetria di oltre 155 mc. e qui stoccato per poi essere periodicamente prelevato e trasportato mediante autocisterne ad altri siti produttivi del gruppo, dove veniva riutilizzato»;

- «Dato atto che in questa variante, invece: l'effluente depurato viene avviato, mediante passaggio nel "pozzettone VA15" e da qui, tramite la condotta di scarico generale, che raccoglie anche i contributi di acque dei pluviali e acque di seconda pioggia, allo scarico nel Fiume Verrino; la vasca VA16 viene sfruttata invece come accumulo di emergenza in caso di anomalia di funzionamento del depuratore»;

- «Valutato che le motivazioni, condivise anche dall'Arpa Molise come evidenziato nella nota protocollo regionale n. 83497/2021, della richiesta di variazioni sono scaturite da una valutazione effettuata della Società inerente all'impatto ambientale generato dal traffico degli automezzi destinati al trasporto dell'acqua da riutilizzare, che è da ritenersi superiore a quello derivante dallo scarico degli effluenti depurati nel fiume Verrino» (cfr. il provvedimento impugnato - all. n. 10 alla produzione del Comune di Civitanova del Sannio del 18 luglio 2024).

13. Una simile determinazione risulta allora effettivamente inficiata dal difetto di istruttoria e di motivazione lamentato dal ricorso.

Difatti, la Regione Molise non si è fatta carico, nel caso di specie, della più approfondita istruttoria occorrente, ai fini dell'approvazione della variante, circa gli effetti che quest'ultima avrebbe determinato sullo stato del corpo idrico recettore (come detto, un fiume appartenente alla Rete Natura 2000), mancando altresì di motivare sulle ragioni per le quali l'intervento, così modificato, non avrebbe dovuto essere sottoposto a VIA ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del T.U.A., nonostante emergessero elementi fattuali indizianti nel senso di un diretto impatto dell'intervento stesso sul fiume Verrino, e quindi sulla riconducibilità del primo all'interno di un sito appartenente alla Rete Natura 2000.

13.1. Se infatti la versione originaria del progetto, con la previsione del riutilizzo in altri siti produttivi dell'effluente depurato in questione, aveva condotto linearmente l'Amministrazione a reputare l'intervento ubicato al di fuori del sito appartenente alla Rete Natura 2000, la Regione avrebbe dovuto sottoporre a verifica un simile aspetto a seguito delle modifiche che la variante in questione avrebbe comportato.

Un simile approfondimento istruttorio andava tanto più condotto alla luce del contenuto dell'allegato alla richiesta di variante denominato "Elaborato n.60 – LAYOUT IMPIANTO DI DEPURAZIONE E SCARICO AL FIUME VERRINO – Piante, sezioni e schemi" (anch'esso oggetto di approvazione in variante), dal quale si evinceva la progettazione di un'opera qualificata proprio in termini di "SCARICO NEL FIUME VERRINO", la cui componente denominata "traversa fluviale" risultava difatti localizzata proprio all'interno del fiume Verrino (cfr. pag. 33 del documento denominato "Istanza per seconda variazione non sostanziale al progetto", allegato alla produzione della controinteressata del 15 aprile 2022).

L'Amministrazione, in particolare, nel prendere atto dei lineamenti di un simile elaborato progettuale, non avrebbe potuto esimersi dall'accertare se l'impianto in discussione, all'esito di quella modifica, poteva continuare a ritenersi solo "adiacente" al sito tutelato, o piuttosto doveva essere considerato ricadente, almeno parzialmente, al suo interno.

La cd. "traversa fluviale", infatti, si presenta come una componente strutturale oggettivamente ricadente all'interno del fiume più volte detto, e, dunque, del sito di interesse comunitario appartenente alla Rete Natura 2000, con la conseguente esigenza, per la Regione, di fare almeno i conti con il disposto dell'art. 6, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 152 del 2006, prescrivente, già nella versione vigente *ratione temporis*, che "La VIA è effettuata per: ... i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000" (cfr. art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006).

Donde il corollario che una ipotetica conclusione nel senso che l'intervento, anche a seguito delle modifiche progettuali contemplate dalla variante, continuasse ad essere localizzato al di fuori del fiume Verrino, esigeva dei supporti istruttori e un fondamento motivazionale non rinvenibili, invece, nel provvedimento impugnato. La determinazione direttoriale n. 9 del 2022 nulla ha difatti osservato, trascurando qualsiasi valutazione in ordine al potenziale impatto della variante del progetto sul fiume Verrino.

13.2. E l'azione amministrativa in disamina risulta tanto più inficiata da un deficit istruttorio-motivazionale se si considera

che nessun approfondimento tecnico risulta essere stato condotto dall'Amministrazione nemmeno sul punto delle caratteristiche chimico-batteriche del liquido cd. effluente depurato, in relazione all'impatto che lo stesso ben avrebbe potuto potenzialmente avere sull'ecosistema del fiume Verrino, *habitat* protetto in quanto area appartenente alla Rete Natura 2000.

A tal proposito, l'unica relazione prodotta agli atti del giudizio è quella confezionata dalla società controinteressata (e da essa allegata alla propria istanza di variante del 7 aprile 2021), avente ad oggetto la "*CERTIFICAZIONE DEI MONITORAGGI EFFETTUATI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DEL FIUME VERRINO*" (documento "*Monitoraggio sulla qualità delle acque del fiume Verrino*" allegato alla produzione della società del 15 aprile 2022), la quale, però, altro non faceva che descrivere lo stato delle acque del fiume in epoca antecedente alla realizzazione dell'impianto in esame, senza fornire analisi alcuna sul potenziale effetto dello sversamento del cd. effluente depurato.

L'azione amministrativa in contestazione si rivela perciò illegittima anche per questo aspetto.

13.3. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, va in definitiva giudicata fondata la doglianza mossa dal ricorso contro la determinazione direttoriale n. 9/2022 e vertente sul *deficit* istruttorio/motivazionale del provvedimento, per non avere l'Amministrazione adeguatamente valutato, nell'ordine:

- la localizzazione e le conseguenze dell'intervento a seguito della variante da ultimo approvata dalla Regione Molise;
- la concreta possibilità che lo stesso dovesse reputarsi ricadente, per effetto della variante, all'interno del sito appartenente alla Rete Natura 2000;
- l'eventuale necessità di sottoporre l'intervento, per come modificato, a VIA ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006.

14. In conclusione, risultando fondate negli esposti termini le censure da ultimo scrutinate, il ricorso va accolto nella parte in cui ha impugnato la determinazione direttoriale della Regione Molise n. 9/2020, mentre per tutto il resto l'atto di gravame va dichiarato irricevibile.

15. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto annulla la determinazione direttoriale della Regione Molise n. 9/2022;
- lo dichiara irricevibile nelle restanti parti.

Condanna la Regione al rimborso alle ricorrenti delle spese di lite, che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge; compensa le spese nei confronti delle rimanenti parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)